

Parte speciale
Modello 231
approvato C.d.A. del 31/01/2019
Aggiornamento al 31/01/2019

Sommario

PARTE SPECIALE.....	4
1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE	4
2. L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA SAVNO S.R.L.	4
3. FATTISPECIE DI REATO PER LE QUALI IL DECRETO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	4
3.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24, D.lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati I della Parte Generale del Modello.....	5
3.1.1 Considerazioni esplicative.....	5
3.1.2 Individuazione delle attività sensibili.....	5
3.1.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato:	6
3.2 Truffa ai danni dello Stato e Frode informatica (art. 24, D.lgs. 231/01) vedi fattispecie reati I della Parte Generale del Modello.	6
3.2.1 Considerazioni esplicative.....	6
3.2.2 Individuazione delle attività sensibili	7
3.2.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	7
3.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati VII della Parte Generale del Modello.	8
3.3.1 Considerazioni esplicative.	9
3.3.2 Individuazione delle attività sensibili	10
3.3.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	10
3.4 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.Lgs. 231/01)- Reati transnazionali, (legge 146 del 2006) vedi fattispecie reati VI e VIII della Parte Generale del Modello.....	10
3.4.1 Considerazioni esplicative	15
3.4.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato	17
3.4.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	17
3.5 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01)-, vedi fattispecie reati I della Parte Generale del Modello.	18
3.5.1 Considerazioni esplicative.	19
3.5.2 Individuazione delle attività sensibili	20
3.5.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato:.....	22
3.6 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01). vedi fattispecie reati XII della Parte Generale del Modello.....	23
3.6.1 Individuazione delle attività sensibili	24
3.6.2 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	24
3.7 Delitti contro l'industria e il commercio(art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IX della Parte Generale del Modello.....	25
3.7.1 Considerazioni esplicative	26
3.7.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato contro l'industria e il commercio.....	26
3.7.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	26
3.8 Reati Societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati II della Parte Generale del Modello.	27
3.8.1 Considerazioni esplicative	30
3.8.2 Individuazione delle attività sensibili	32

3.8.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	32
3.9	Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati III della Parte Generale del Modello	32
3.9.1	Considerazioni esplicative.....	35
3.9.2	Individuazione delle attività sensibili	35
3.9.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	35
3.10	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01).	36
3.10.1	Considerazioni esplicative.....	37
3.11	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello	37
3.11.1	Considerazioni esplicative	39
3.11.2	Individuazione delle Attività a Rischio	40
3.11.3	Misure idonee a prevenire la commissione del reato	40
3.12	Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati 11 della Parte Generale del Modello	40
3.12.1	Considerazioni esplicative.....	41
3.12.2	Individuazione delle Attività a Rischio	41
3.13	I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati V della Parte Generale del Modello	42
3.13.1	Considerazioni esplicative	43
3.13.2	Identificazione delle aree a rischio commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose	43
3.13.3	Misure atte a prevenire la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose	43
3.14	Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati X della Parte Generale del Modello.....	44
3.14.1	Considerazioni esplicative	46
3.14.2	Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato in materia di violazione del diritto d'autore.	46
3.14.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato	46
3.15	Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati XI della Parte Generale del Modello	47
3.15.1	Considerazioni esplicative.....	53
3.15.2	Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati	54
3.15.3	Misure atte a prevenire la commissione dei reati.....	55
3.16	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01)) Il Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)	55
3.16.1	Considerazioni esplicative.....	56
3.16.2	Individuazione delle Attività a Rischio	56
3.16.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	56
4.1	Reati contemplati dalla 190/2012.	57
4.2	Considerazioni esplicative.....	59
4.3	Individuazione delle attività sensibili	60
4.4	Misure atte a prevenire la commissione del reato	60

PARTE SPECIALE

1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di Savno S.r.l., delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/01;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati;
- istituire un sistema di verifica e controllo, affinché il Datore di lavoro vigili che il delegato alle funzioni anti infortunistiche espleti correttamente i compiti trasferitigli ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 81/2008;

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di “regole” che non possa essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di Savno S.r.l., anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza “sopravvenuta” (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza.

2. L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA SAVNO S.R.L. .

Presupposto - logico e cronologico - della ricognizione delle aree aziendali a rischio di commissione di reati è l'esatta individuazione dell'ambito operativo in cui Savno svolge la propria attività economica ossia la gestione del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per 44 comuni della provincia di Treviso. Nel dettaglio la società si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche di rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento e della fatturazione della Tariffa rifiuti ai clienti/utenti.

3. FATTISPECIE DI REATO PER LE QUALI IL DECRETO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza in relazione all'attività concretamente svolta da Savno S.r.l. e le misure di tutela prescritte.

Giovi ricordare in via generale che, agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito dell'interesse o vantaggio di Savno S.r.l., in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità “amministrativa” di quest'ultima.

Nella predisposizione del Modello, si è scelto di raggruppare i reati in modo da rendere maggiormente coerente l'analisi con i processi aziendali, non seguendo dunque la successione degli articoli propri del D.lgs. 231/01 che vengono comunque puntualmente richiamati nella disamina dei delitti.

3.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24, D.lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati I. della Parte Generale del Modello.

Possono essere riuniti - attese le evidenti affinità per quanto rileva in questa sede - nella categoria dei reati in tema di erogazioni pubbliche quelli previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.
Da ricordare che tali reati sono esaminati anche dall'Analisi del rischio allegata al Piano di prevenzione della corruzione.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecento quarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3.1.1 Considerazioni esplicative

Le fattispecie in disamina sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

3.1.2 Individuazione delle attività sensibili

In riferimento al settore in cui opera Savno S.r.l., ossia quello dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nel territorio di competenza, servizi di spazzamento, la gestione delle piattaforme ecologiche e la gestione della Tariffa Rifiuti, le attività nella quale si può ipotizzare il verificarsi di reati di questa categoria sono quelle riferite alle richieste di finanziamenti inerenti, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di finanziamenti pubblici erogati per ricerca, per l'insediamento di nuove attività produttive, o per la formazione del personale.

3.1.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato:

Occorre sottolineare che le richieste di finanziamento pubblico (es. formazione ambientale) sono state fino ad oggi limitate e per il futuro non è prevista a breve la richiesta di altri finanziamenti pubblici. Dunque la probabilità di accadimento di tali fattispecie di reato appare particolarmente bassa.

E' fatto comunque obbligo agli amministratori, ove intendessero accedere ai finanziamenti, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di integrare il Modello tenendo conto dell'ulteriore profilo di rischio di commissione dei suddetti reati.

3.2 Truffa ai danni dello Stato e Frode informatica (art. 24, D.lgs. 231/01) vedi fattispecie reati I della Parte Generale del Modello.

Art. 640 c.p. (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (... omissis);

Art. 640-ter c. p. (Frode informatica):

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

3.2.1 Considerazioni esplicative

I reati sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale.

Le fattispecie sono ad esempio configurabili quando si sviluppano operazioni di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza da parte della P.A. od alla P.A.

La frode informatica può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

3.2.2 Individuazione delle attività sensibili

Il rischio di commissione del reato di truffa ai danni di ente pubblico viene pertanto individuato nella fase in cui Savno si relaziona con i comuni del territorio della provincia di Treviso durante la quale potrebbe esserci il pericolo di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni o dati non veritieri sulle qualità del servizio offerto, supportate da documentazione artefatta o da altri raggiri.

Non rientra, invece, nella previsione normativa l'ipotesi in cui il comportamento fraudolento venga posto in essere nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, sanzionata dall'art. 356 c.p., alla quale il Decreto 231 non riconnette l'irrogazione di sanzioni alla persona giuridica.

Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio e per le finalità qui perseguite, la commissione del reato di frode informatica, lo stesso è certamente rilevante per il Modello di Savno S.r.l. riscontrandosi ambiti di attività della Società nei quali i destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati, informazioni informatici della PA

Le attività a rischio commissione del reato in esame sono le seguenti:

- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'azienda;
- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati previdenziali dell'azienda;
- accesso alle banche dati dei comuni/province;
- accesso a particolari sistemi telematici ed informatici della PA per le comunicazioni di dati specifici inerenti l'attività propria di Savno S.r.l., come ad esempio l'inserimento dei dati relativi alla fatturazione della Tariffa Rifiuti e l'inserimento di dati relativi ai rifiuti raccolti.

3.2.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Tra le misure per prevenire l'accadimento dei suddetti reati occorre citare **il Codice etico, la struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui al paragrafo 5 della Parte Generale, i principi di comportamento richiamati nel paragrafo 3 della Parte Generale.**

Oltre ai documenti sopra elencati, il Modello prevede procedure specifiche che descrivono le prassi e i controlli previsti per l'erogazione dei servizi tecnici di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio di competenza, per la gestione delle piattaforme ecologiche e per la gestione dei servizi connessi alla fatturazione della Tariffa rifiuti. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che verranno trasmesse dalla Direzione e dai responsabili dei servizi, oltre che da procedure operative di sistema dedicate. (I-Pr-18 Gestione servizio fatturazione tariffa rifiuti, I-Pr-19 Gestione Area servizi clienti tariffa rifiuti)

L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione alla PA di dati, deve avvenire tramite l'utilizzo di specifiche regole inserite all'interno della Valutazione impatto privacy che viene aggiornato periodicamente e all'interno della Policy aziendale relativa agli strumenti informatici.

In tale documento si specifica che l'utilizzo di tutte le risorse informatiche da parte dei dipendenti della società, durante tutto il rapporto di lavoro, deve essere sempre ispirato al principio della correttezza e della diligenza; onde evitare l'insorgere di comportamenti inconsapevoli o scorretti.

Nell'ambito dei compiti assegnati dal responsabile di funzione, il dipendente dovrà farsi carico di:

- non accedere a risorse informatiche per le quali non abbia ricevuto autorizzazione esplicita;
- non alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico della PA ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione.

3.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati VII della Parte Generale del Modello.

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli:

491 bis c.p. “Documenti informatici”¹;

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti

615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

¹ 1 Capo III - Della falsità in atti, Artt. 476 – 493-bis:

Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.

Art. 485. Falsità in scrittura privata.

Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Art. 489. Uso di atto falso.

Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Art. 491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

617 quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”; 635 tir c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”;

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento

635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

3.3.1 Considerazioni esplicative.

L'estensione della portata del decreto 231/2001 alle altre tipologie di reati informatici, a seguito del recepimento nella L. 48/08 della convenzione di Budapest sul cybercrime, impone alle aziende di prendere in considerazione i rischi che possono derivare dal compimento di tali reati da parte dei dipendenti e che possono concretizzarsi in sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Tali reati informatici sono più difficilmente accertabili rispetto agli altri reati inseriti nel decreto 231 sotto più ordini di considerazioni. In primo luogo, perché possono essere commessi da chiunque e non esistono delle aree o funzioni maggiormente a rischio, il che comporta la necessità di una vigilanza quanto mai difficile dovendo, in teoria, essere estesa a tutti i dipendenti. In seconda analisi tali reati, nella maggior parte dei casi, sono strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore, per cui risulta difficile la loro individuazione fino a quando non si sia realizzato il fine ultimo.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati”.

Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di “dato informatico”, che descrive il concetto derivandolo dall’uso: “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione”.

3.3.2 Individuazione delle attività sensibili

Atteso che l’utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell’ambito di tutti i settori della società, la possibilità di accadimento di questa tipologia di reato si può ipotizzare in ogni processo aziendale.

3.3.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Savno si è dotata di un documento definito “Valutazione impatto privacy” ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018 per recepire quanto richiesto dal GDPR che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati ed in cui si precisano le modalità di gestione delle risorse informatiche della società. Altri requisiti relativi alla gestione delle risorse informatiche sono presenti nella Policy aziendale relativa agli strumenti informatici.

Ha nominato inoltre un DPO effettuando debita comunicazione al Garante della Privacy.

3.4 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.Lgs. 231/01)- Reati transnazionali, (legge 146 del 2006) vedi fattispecie reati VI e VIII della Parte Generale del Modello

Art 416, comma 6 cp (Associazione per delinquere)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416bis cp (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (4) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (5) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416ter cp (Scambio elettorale politico-mafioso)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 cp (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. (1)

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Art. 416 escluso comma 6 cp (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art.407, co. 2, lett. a), numero 5) cpp (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo*)(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).)

() Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

Art. 648 cp. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis cp Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso

nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

Art. 3: definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Art. 10: responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e

dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. ~~Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.~~

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

6. ~~Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.~~ **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

art.12 commi 3,3bis, 3ter e 5 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per

procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)

Art. 377bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Art. 378 (Favoreggiamento personale) *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

3.4.1 Considerazioni esplicative

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta (cfr. l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale") risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). Ciò ha portato Savno Srl a prevedere sul Modello i presidi di controllo intesi a prevenire tali comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per associazione per delinquere si intende un reato che si realizza qualora tre o più persone si associano - attraverso una unione stabile e permanente, dotata di un minimo di organizzazione adeguata, rispetto al programma delittuoso progettato - allo scopo di commettere delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione di almeno tre persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa avuta di mira.

I soggetti passibili di sanzioni penali sono coloro che hanno promosso, costituito, organizzato ovvero partecipato all'associazione.

L'associazione di tipo mafioso è quel reato che si realizza qualora tre o più persone promuovono o dirigono od organizzano ovvero partecipano ad una associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire direttamente o indirettamente la gestione o comunque, il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé od altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, a differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., è il reato finalizzato unicamente al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il riciclaggio è quel reato che consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi.

Esempio di atti diretti ad ostacolare l'identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero rimpiazzare il denaro di provenienza illecita con denaro pulito.

La specificità del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

L'art. 648 ter-1 è stato introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Il reato di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di attività illecite.

Tale condotta si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale e l'appropriazione di beni sociali. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di precedente delitto o reato.

Il reato non si applica nel caso di utilizzo personale e da ricordare che Savno . non opera in campi a maggior rischio (es. settore del credito) previsti dalla legge stessa attraverso le aggravanti.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente.

Per i reati sopra menzionati, - commessi nel territorio dello Stato e/o caratterizzati dalla peculiarità della trans nazionalità - affinché sorga la responsabilità di Savno S.r.l. a norma del Decreto 231/01 è necessario, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope, (o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri per i reati transnazionali), la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di Savno S.r.l. non appare possibile. In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. La Società, di conseguenza, ritiene tali fattispecie delittuose non rilevanti ai fini del presente Modello.

Per quanto riguarda, invece, i restanti reati esaminati, non essendovi ragioni di escludere, in via di principio, la commissione degli stessi, essi si considerano rilevanti per il Modello di Savno S.r.l.

3.4.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato

In relazione ai reati esplicitati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti ai fini del presente documento, le attività di Savno S.r.l. , ritenute a rischio di realizzazione degli stessi, sono le aree già identificate a rischio per la commissione di altri illeciti penali dichiarati, ai fini del presente documento, rilevanti. In particolare, si individuano le seguenti attività:

1. Assunzione del personale
2. Rapporti con le Parti terze
3. Creazione di fondi non giustificati
4. Rapporti con i partner
5. Ricevimento di beni in donazione
6. Contatti con autorità giudiziaria
7. Gestione e pagamento dei tributi

3.4.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Per quanto riguarda le misure preventive e repressive, essendo le attività esaminate nel presente paragrafo attività a rischio commissione di altre fattispecie delittuose già valutate rilevanti ai fini del presente Modello, si rinvia, per comodità espositiva, a quanto già analizzato anteriormente.

Inoltre, tra gli specifici presidi di controllo che Savno S.r.l. Introduce, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, di particolare rilevanza sono quelli che considerano il rischio maggiore rappresentato dalla “controparte”; in altre parole, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica sulla persona fisica o giuridica con la quale Savno S.r.l. Intrattiene rapporti commerciali, per verificare il possesso di adeguati requisiti al fine di entrare a far parte di un albo di fornitori qualificati. A tal proposito è stato istituito un Portale Acquisti SAVNO necessario per poter partecipare alle gare telematiche in cui sono pubblicati il REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI EX ART. 36 d. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Regolamento Albo Fornitori) e il REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART.36 D.LGS 50/2016 in cui sono dettagliate le metodologie di contrattazione e di stipula degli ordini.

Savno ha inoltre ufficializzato uno specifico REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO E DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Le indicazioni contenute nel Codice etico sono soprattutto utili a evitare quanto sanzionato dall’art 377 –bis c.p.

Per il reato di auto riciclaggio, condivisa la bassa possibilità che lo stesso si verifichi, e per evitare duplicazioni nei controlli il Collegio Sindacale, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la società di revisione e l’Organismo di Vigilanza si scambieranno i flussi di informazione ed in particolare il Collegio Sindacale e il Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno segnalare eventuali criticità e/o coinvolgere l’Organismo di Vigilanza nelle attività di indagine.

3.5 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01)-, vedi fattispecie reati I della Parte Generale del Modello.

Da ricordare che tali reati sono esaminati anche dall'Analisi del rischio allegata al Piano di prevenzione della corruzione.

Art. 317 c.p. (Concussione).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c. p. (Circostanze aggravanti):

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei o a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni»; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione «da otto a venti anni».

L'Art 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità è stato aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190)

Prevede che i soggetti attivi siano tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro («da sei anni a dieci anni e sei mesi») è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pena (fino a tre anni).

Art. 320 c. p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c. p. (Pene per il corruttore):

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c. p. (Istigazione alla corruzione):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c. p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. 377-bis c.p.).

3.5.1 Considerazioni esplicative.

Elemento caratterizzante delle fattispecie di reato precedentemente elencate, è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto, secondo una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Coloro che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

E' punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

3.5.2 Individuazione delle attività sensibili

Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate) presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le *attività a rischio diretto* di commissione dei reati, dalle *attività di supporto*, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, con contraente pubblico;

- la gestione di eventuali contenziosi relativi all'esecuzione di contratti (comunque denominati) stipulati con soggetti pubblici;
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la gestione ambientale (Arpa, Asl);
- la gestione dei rapporti con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VVFF etc.);
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Attività di supporto. Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione. L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione².

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Può configurarsi il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), per cui anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

² Si consideri ad es. l'ipotesi di riconoscimento a consulenti esterni di compensi ampiamente superiori all'effettivo valore della prestazione resa, o il pagamento a fornitori di importi superiori al valore delle controprestazioni fornite, o all'ipotesi - estrema - in cui le prestazioni pagate siano addirittura inesistenti

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali;
- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale.

Data la tipologia e natura dell'attività svolta da Savno può considerarsi a rischio di incorrere anche nei reati di concussione nelle sue differenti fattispecie, compresa l'induzione. Tale rischio lo si riscontra ad esempio nelle attività di contatto con l'utenza per la fatturazione della tariffa sui rifiuti.

3.5.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato:

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi:

- Per le aree a rischio ‘diretto’ di commissione di reati:
 - il codice etico;
 - i principi di comportamento di cui al paragrafo 3 della Parte Generale;
 - un sistema organizzativo definito specificato nel funzionigramma / organigramma aziendale e nei relativi mansionari.
- Per l'area “di supporto”
 - il codice etico;
 - i principi di comportamento di cui al paragrafo 3 della Parte Generale;
 - un sistema organizzativo definito, specificato nel funzionigramma/organigramma aziendale e nei relativi mansionari.
 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI RECLUTAMENTO E DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE in cui si identificano le regole adottate da Savno S.r.l. per selezionare il personale.

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- a) le categorie di Parti Terze che possano essere considerate “sottoposte alla vigilanza” della Società;
- b) se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto *anche* nell'interesse della Società;
- c) quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All'esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra Savno S.r.l. e le Parti Terze nei modi di seguito illustrati.

Le parti terze dovranno essere scelte secondo metodi trasparenti e solo su comprovati e specifici requisiti di competenza a questo scopo è stato istituito uno specifico **Albo Fornitori**³.

Come Savno gestisce l'albo fornitori è specificato all'interno di un **Regolamento Albo Fornitori** e nel REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART.36 D.LGS 50/2016, nonché ulteriormente esplicitato sul "Portale acquisti SAVNO".

Al fine di prevenire i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico;
- i principi di comportamento di cui al paragrafo 3 della Parte Generale;

Particolari indicazioni, per ridurre il livello del rischio di questa famiglia di reati sono contenute anche nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.

3.6 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01). vedi fattispecie reati XII della Parte Generale del Modello

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate):

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete).

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate):

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede):

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

³ N.B. SAVNO sii assoggetta al D.Lgs. 50/2016, secondo cui sono previsti obblighi di trasparenza e verifica dei requisiti. Per tutto quanto non espressamente indicato nella norma citata, anche in riferimento alle diverse soglie di acquisizione, Savno. si è disciplinata con propri Regolamenti interni.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati):

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo):

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata):

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati):

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

3.6.1 Individuazione delle attività sensibili

I soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (a tacere della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente).

Quindi le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- la gestione di flussi di denaro contante,
- la gestione della piccola cassa,
- le regole per accettare ed effettuare pagamenti;
- l'utilizzo della marca da bollo.

3.6.2 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Le metodologie di gestione della cassa e dei pagamenti sono supportate in Savno da regole che chiariscono il limite di denaro contante da detenere in cassa, le tipologie di spese consentite da cassa, il massimo di spesa in contante consentita e le autorizzazioni e registrazioni necessarie inserite all'interno

del Regolamento interno fondo spese economali e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria ad esempio con indicazioni relative agli anticipi di cassa.

Da sottolineare inoltre che gli importi relativi all'acquisto delle marche da bollo in Savno risulta essere di modico valore.

3.7 Delitti contro l'industria e il commercio(art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IX della Parte Generale del Modello

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art.515 c.p Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art.516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Art.517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.*

Art.517ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Art. 517quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - *Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Art.513bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali) *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

3.7.1 Considerazioni esplicative

In questa tipologia di reati, si pone l'attenzione sulla commercializzazione dei prodotti e dei servizi. Molte aziende possono, nella propria attività, incorrere in comportamenti astrattamente inquadrabili nell'ambito delle fattispecie di reato sopra esposte, si pensi, ma solo come esempio, a grandi aziende di distribuzione, in cui i propri dipendenti, nel tentativo di far risparmiare denaro alla società, si prestino all'acquisto di prodotti contraffatti o con segni mendaci.

In tal caso la società potrebbe trovarsi coinvolta in un processo 231, con le conseguenze sanzionatorie del caso.

Soprattutto in un'ottica di prevenzione del rischio di commissione di questo reato, appare necessario trattarli Modello almeno in riferimento al metodo con cui si comunicano al territorio i servizi che vengono offerti da Savno S.r.l.

Si devono quindi prevedere apposite procedure di controllo dei servizi erogati e di come vengano offerti e anche dei prodotti acquistati sia all'estero sia in Italia per essere utilizzati nello svolgimento del proprio servizio, con particolare riguardo ai controlli da sviluppare sulla documentazione e sulle certificazioni riferite alle caratteristiche del prodotto.

Procedure contrattuali chiare e controlli a campione sul prodotto/servizio acquisito, sono altri elementi di controllo che possono essere ipotizzati.

Dato il tipo di servizio commercializzato, non risultano rilevanti per Savno S.r.l.. reati propri dell'art. 516 c.p. e dell'Art. 517quater c.p, mentre lo sono gli altri reati introdotti nell'articolo 25bis 1 del D. Lgs 231/01.

3.7.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato contro l'industria e il commercio.

Le attività a rischio reato sono riferite all'acquisto e vendita di prodotti/servizi, che come tali devono seguire i requisiti specifici delle direttive e delle leggi di riferimento in materia ambientale che li regolamentano.

3.7.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.

E' presente un attento sistema di controllo e qualifica dei fornitori di prodotti/servizi che, prima di entrare nel novero dei fornitori di Savno S.r.l.. devono presentare attestazioni documentate delle caratteristiche tecniche e delle attestazioni/certificazioni/marcature del prodotto/servizio che propongono, come specificato nel Regolamento e nella documentazione allegata riferita all'Albo Fornitori. (Vedi anche Portale acquisiti Savno)

Il servizio offerto è chiaramente presentato e descritto da Savno Srl. anche con l'ausilio del suo sito internet e di una specifica Carta dei Servizi.

Chiare procedure operative descrivono come è erogato il servizio offerto al territorio.

Esplicite indicazioni su come comportarsi nei confronti del mercato e della concorrenza sono inserite nel Codice etico.

Savno Srl è inoltre dotata di un sistema di gestione della qualità certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001, da Ente Terzo come ulteriore prova che quello che è presentato ed offerto è realmente quello che viene erogato.

3.8 Reati Societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati II della Parte Generale del Modello.

Attesa la vastità della categoria dei reati societari rilevanti ai fini del Decreto, si provvede di seguito a riportare per ciascuno di essi il testo normativo.

Le considerazioni in merito, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono poi trattate congiuntamente per le fattispecie individuate come rilevanti.

Art. 2621 (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo

concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto):

L'art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. - (Falso in prospetto) disciplina il reato in commento secondo quanto segue;

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

2. L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione):

Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo):

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti):

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve):

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante):

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori):

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori):

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635. c.c. Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635. Bis c.c. Istigazione alla Corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea):

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio):

Per comodità espositiva, si è preferito analizzare il reato di aggio alla Sezione 3.9

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza):

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione dei conflitti di interesse):

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", prevede all'art. 31 l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2629 bis, dedicato alla fattispecie criminosa di "omessa comunicazione del conflitto d'interessi". ossia l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

3.8.1 Considerazioni esplicative

Di seguito alcune considerazioni di dettaglio sui principali reati societari elencati nel precedente paragrafo.

(art. 2621 c.c.) (art. 2622 c.c.) Queste due fattispecie di reato si differenziano unicamente per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Oggetto materiale della condotta sono unicamente le comunicazioni “previste dalla legge” o, nel caso delle omissioni, “imposte dalla legge”. Merita inoltre evidenziare che ai fini dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. sono rilevanti esclusivamente le comunicazioni “dirette ai soci o al pubblico”, e che tali comunicazioni devono vertere “sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo”. La norma esclude la rilevanza di falsità o omissioni che non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ed in ogni caso di quelle che non comportino le soglie quantitative indicate (5% del risultato economico di esercizio, o 1% del patrimonio netto).

Oggetto materiale del reato in esame (Art. 2623 c.c. -Falso in prospetto: L'art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. - -Falso in prospetto) sono i prospetti che devono essere redatti ai fini della sollecitazione all'investimento (art. 94 T.U.F.), o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 T.U.F.), ed i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (art. 102 T.U.F.). Non rientrando tali operazioni nella normale operatività di Savno S.r.l., né appare prevedibile che vi possano rientrare in futuro, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello. È fatto, naturalmente, obbligo agli amministratori che intendano procedere ad una delle sopracitate operazioni, di farne previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza, affinché possa assumere le opportune iniziative.

Non essendo la Società sottoposta a revisione, non appare configurabile il reato di cui all'Art. 2624 c.c. concernente la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, tale fattispecie, pertanto, non viene considerata rilevante ai fini del presente Modello.

Pur descrivendo le due ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2625 la medesima condotta ossia l'impedito controllo, solo la commissione del reato di cui al secondo comma, caratterizzato dalla causazione di un danno ai soci, può comportare una responsabilità ex Decreto Legislativo n. 231 (per l'altra ipotesi è prevista, a carico dell'agente, la sola sanzione amministrativa). Sicché la responsabilità di Savno S.r.l. postula il verificarsi un danno ai Soci, che integri al contempo l'interesse o il vantaggio della Società.

I reati (artt. 2629 e 2632 c.c.) possono essere commessi solo in occasione di operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione). E' fatto quindi obbligo agli amministratori, qualora intendano procedere ad operazioni di fusione o scissione, o alla riduzione del capitale sociale, di informarne previamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare il rischio di commissione del reato e, in caso di esito positivo, provvedere all'implementazione del Modello.

L'Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) tratta di un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione della Società.

Viene quindi fatto obbligo agli amministratori anche in questo caso, prima dell'assemblea convocata per deliberare la messa in liquidazione, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, per le valutazioni di competenza.

Nell'art. 2629-bis viene in considerazione un reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata o i cui titoli siano diffusi a norma del D.Lgs. 58/1998, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ex T.U.F. e T.U.B. Il precetto del reato consiste nella violazione degli «obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c.» ovvero:

- nella violazione dell'obbligo per l'amministratore di «dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata»;
- nonché, per l'Amministratore Delegato, dell'obbligo di «astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale»;
- e, per l'Amministratore Unico, dell'obbligo di «darne notizia anche alla prima assemblea utile».

Il reato in esame presuppone che la società abbia proceduto a sollecitare l'investimento ovvero all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati. Non rientrando tali operazioni nella normale operatività della Società, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.

La legge 190/2012 ha introdotto tra i reati societari la corruzione tra privati (art.2635 c.c.) a cui è stata poi aggiunta anche l'istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis c.c.) ossia viene punita la corruzione degli amministratori preposti alla redazione dei documenti contabili che, per denaro o altro, compiono o omettono atti contrari ai loro doveri danneggiando la società per cui lavorano.

3.8.2 Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Savno S.r.l., si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale;
- ripartizione degli utili;
- rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti privati.

in via eventuale:

- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);
- messa in liquidazione;
- attività di investimento;

3.8.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- Statuto;
- principi di comportamento di cui al paragrafo 3 della Parte Generale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- procedure e prassi aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla **contabilità aziendale**, con particolare riguardo a:
 - Sistema degli acquisti (Regolamento acquisti in economia e procedure dedicate nel sistema di gestione come I-PR 09 Gestione delle forniture e dei fornitori e I-PR - 12 Valutazione dei fornitori);
 - Gestione presenze, viaggi (Rilevazione delle presenze con badge e con modulo orario di lavoro, modulo rimborso spese e rimborso chilometrico, il tutto come da indicazioni di specifica delibera del CdA – settembre 2012);
 - Prassi condivisa e in linea con i principi contabili nazionali in merito ai processi di contabilità e bilancio;
- Gestione della commercializzazione di servizi a clienti privati
- Verifiche trimestrali sul bilancio del Collegio sindacale
- Verifiche di revisione contabile effettuata da società esterna qualificata.
- Regolamento interno fondo spese economiche e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria ad esempio con indicazioni relative agli anticipi di cassa.

Si richiamano, altresì, per completezza, gli obblighi posti dalla presente Parte Speciale per il caso in cui la Società decida di porre in essere le operazioni individuate in via solamente eventuale, nella Sezione 3.8.2, quali attività a rischio, in riferimento a quei reati oggi non considerati rilevanti.

3.9 Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati III della Parte Generale del Modello

L'art. 25-quater al Decreto prevedendo la responsabilità degli enti in caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, stabilisce:

“in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art 270- bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter. Assistenza agli associati. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

Art.270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo.

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a

ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

L'art. 2 della Convenzione (finanziamento del terrorismo) per la repressione del finanziamento del terrorismo, richiamato dal nuovo art 25-*quater*, obbliga gli Stati contraenti a punire:

- tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi,ecc.).

3.9.1 Considerazioni esplicative

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per la Società, mentre potrebbero esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro (art 270- *bis* c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Non essendovi, di conseguenza, ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato di finanziamento in esame, lo stesso è considerato nel Modello.

3.9.2 Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di Savno S.r.l. , si individua la seguente attività a rischio di commissione di reato:

- 1.la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati: sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

3.9.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

La società si impegna a:

1. non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
2. non partecipare alle associazioni del punto 1);
3. non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società, al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale, rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- prassi operativa a limitare le donazioni e massima trasparenza qualora ve ne siano nella sezione dedicata di Amministrazione trasparente.
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi economici, finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio.

3.10 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha introdotto misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche citate quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, ha inserito l'art 25 quater -1 nel Decreto.

Tale articolo del D.L.gs. stabilisce che:

in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

3.10.1 Considerazioni esplicative

Data l'attività di Savno S.r.l., non si ritiene che tale reato sia ipotizzabile per la Società.

3.11 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello

Art. 600 c. p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

Art. 600-bis c. p. (Prostituzione minorile)

Art. 600-bis. Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c. p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali

esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico).

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c. p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 c. p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c. p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art.603 bis c.p (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- *reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- *reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- *sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- *sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
- *applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;*
- *previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato;*
- *il rafforzamento dell'istituto della confisca;*
- *l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);*
- *l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;*
- *l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;*
- *il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;*
- *il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.*

Art. 609-undecies c.p (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione .

3.11.1 Considerazioni esplicative

Perché sorga la responsabilità amministrativa di Savno S.r.l., a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per i reati previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater co. 1, 600 quinquies e 609 undecies, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio Savno non appare facilmente ipotizzabile. Si ritiene astrattamente ipotizzabile il reato di detenzione di materiale di pornografia minorile, scaricato da siti Internet, ad opera di soggetti interni alla società, ma che non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù ex artt. 600, 601, 602, 603 bis la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

In quest'ottica, la Società potrebbe dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse.

3.11.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di Savno S.r.l., si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- assunzione e gestione del personale;
- rapporti con i fornitori.
- accesso ai siti internet

3.11.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

La società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

1. attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
2. astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
3. prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
4. prevedere integrazioni delle condizioni generali dei contratti con i Partner/fornitori con indicazioni che impongano agli stessi il rispetto dei diritti del lavoratore e i requisiti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice etico;
- Regolamento interno per il reclutamento del personale
- Sistema degli acquisti (**I-PR 09 Gestione delle forniture e dei fornitori e I-PR - 12 Valutazione dei fornitori**)
- Albo Fornitori
- Richiesta DURC
- Valutazione impatto privacy, comunicazioni iniziali di incarico, Policy aziendale relativa agli strumenti informatici.

3.12 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati 11 della Parte Generale del Modello

Si è ritenuto di trattare le fattispecie di cui al Testo Unico della Finanza (di cui all'art. 25 sexies del Decreto) congiuntamente al reato di agiotaggio, essendo simili le modalità di commissione.

Art. 184 T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 813.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)

Art. 185 T.U.F. (Manipolazione del mercato):

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni

3.12.1 Considerazioni esplicative

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

3.12.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Tali fattispecie di reato non sono considerate rilevanti ai fini del Modello non essendo Savno S.r.l. una società quotata e non svolge attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società, né più in generale acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari e non ha pertanto né l'occasione né l'interesse ad alterarne il prezzo;

Ove decidano di intraprendere attività finanziaria o di investimento, è fatto obbligo agli amministratori di darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di implementare il Modello tenendo conto degli eventuali profili di rischio ravvisabili nell'operazione.

3.13 I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati V della Parte Generale del Modello

La legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"* ha modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introducendo l'art. 25 septies.

In particolare, l'art. 9 della legge 123/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

Art. 9. della Legge 123/2007 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito seguente:

«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro):

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

Art. 589 codice penale (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 codice penale (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

3.13.1 Considerazioni esplicative

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione di reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

3.13.2 Identificazione delle aree a rischio commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

Ai fini della commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/2008 rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Savno S.r.l. , si individuano le seguenti attività a rischio commissione reato:

- gestione del personale dipendente;
- adempimento alla normativa per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

3.13.3 Misure atte a prevenire la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs.81/2008, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- redazione del **Documento di Valutazione dei Rischi**, ai fini del D. Lgs. 81/2008;
- formalizzazione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione in base al D. Lgs. 81/2008;
- formalizzazione **del processo di monitoraggio** dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- definizione di specifici **obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori** in base al D.Lgs. 81/2008 e accordi successivi..

ed ha adottato i seguenti presidi:

- **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- **il Codice etico**
- **Procedure operative** come S-PR-01 Identificazione dei pericoli e Valutazione dei Rischi; S-PR-02 Gestione Sorveglianza Sanitaria; S-PR-03 Gestione Cambiamenti e Modifiche, S-PR-04 Gestione DPI e Indumenti di Lavoro, S-PR-05 Gestione Segnaletica di Sicurezza, S-PR-06 Gestione dei contratti d'appalto, d'opera o somministrazione art.26 D.Lgs81, S-PR-07 Regolamento Accesso Terzi, S-PR-08 Definizione e Attuazione Programma Gestione Salute e Sicurezza, S-IO-01-01 Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi, S-IO-01-02 Rischio Chimico, S-IO-01-03 Rischio Vibrazione, S-IO-01-04 Rischio Rumore, S-IO-01-05 Rischio Videoterminale, S-IO-01-06 Rischio

Stress, S-IO-01-07 Rischio Incendio, S-IO-01-08 Rischio Atmosfere Esplosive, S-IO-01-09 Rischio campi Elettromagnetici, S-IO-01-10 Rischio Biologico, S-IO-01-11 Travaso del rifiuto da un mezzo satellite ad un mezzo madre, S-IO-01-12 Pulizia del vano cassone nei mezzi di raccolta, S-IO-01-13 Prescrizioni specifiche nella raccolta dei rifiuti.

- **certificazione OHSAS 18001**

3.14 Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati X della Parte Generale del Modello

Art. 171 Legge n. 633/1941 l. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art.171bis Legge n. 633/1941 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171septies Legge n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

171octies Legge n. 633/1941 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3.14.1 Considerazioni esplicative

Il legislatore ha inserito nella gamma dei reati presupposto del Decreto 231 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, per combattere la contraffazione e inasprire le pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale per puntare all'etica d'impresa e alla legalità del mercato.

L'inserimento tra i reati presupposto della materia relativa all'Intellectual Properties rimarca la notevole importanza ed il notevole ed autonomo valore assunto (anche di tipo economico) dalla proprietà industriale in tutte le aree di mercato. L'attuale normativa, oltre a porsi in linea con le direttive europee che tutelano il consumatore e l'utente finale, garantisce maggiore chiarezza e certezza nell'ambito del diritto industriale.

Questo gruppo di reati presupposto non si può escludere nella sua totalità dal presente Modello, infatti anche se marginalmente l'art. 171 Legge n. 633/1941 può risultare rilevante per Savno S.r.l.

3.14.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato in materia di violazione del diritto d'autore.

La gestione della documentazione scientifica o di altra documentazione segnata da copyright è l'area che può essere considerata a rischio reato.

Anche la gestione delle licenze hardware e software è da considerarsi di una certa rilevanza.

3.14.3. Misure atte a prevenire la commissione del reato

In riferimento al diritto d'autore, Savno S.r.l. . organizza in forma controllata la gestione del contatto con opere protette dal diritto d'autore ad esempio testi scientifici, qualora vi sia la necessità di raccogliere in proprie banche dati, articoli di carattere scientifico nell'ambito delle tematiche ambientali. Per la parte di gestione IT sono previste specifiche procedure per la gestione dei software installati.

3.15 Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati XI della Parte Generale del Modello

Codice penale Art. 452 -bis . (Inquinamento ambientale) . — È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Codice penale Art. 452 -quater. (Disastro ambientale) . — Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Codice penale Art. 452 -quinqies . (Delitti colposi contro l'ambiente)

. — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 -bis e 452 -quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Codice penale Art. 452 -sexies . (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) . — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Codice penale Art. 452 -octies . (Circostanze aggravanti) . — Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 -bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal

presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste

dal medesimo articolo 416 -bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Codice penale Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni

dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di

inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

*Comma 6, primo periodo Chiunque effettua il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

*Comma 1 Chiunque cagiona l'**inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, **se non provvede alla bonifica** in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

*Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'**inquinamento** è provocato **da sostanze pericolose**. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

*Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, **fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti** e a chi fa uso di un **certificato falso durante il trasporto**. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

*Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente **traffico illecito** ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

*Comma 6 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, **nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti** e a chi **inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti**.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di

*cui all'art. 483 del codice penale in caso di **trasporto di rifiuti pericolosi**. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un **certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

*Comma 8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una **copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata** è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)*

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni

*Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il **superamento dei valori limite di emissione** determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

L. 150/92, art. 1

*Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo** e successive modificazioni: a) **importa, esporta o riesporta** esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

*Comma 2 In caso di **recidiva**, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

L. 150/92, art. 2

*Commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo** e successive modificazioni: a) **importa, esporta o riesporta** esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi*

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 6

Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque **detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica**) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di **falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni** al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

3.15.1 Considerazioni esplicative

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati previsti dal codice penale

In particolare si tratta dei reati inseriti nel codice penale dalla legge 22 maggio 2015, n. 68. Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che ha anche introdotto parte di tali nuovi reati ambientali nell'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01. I 5 nuovi reati sono inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica.

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie animale protetta – tra cui è possibile citare tutte le specie di cetacei, alcune specie di rettili od ovini selvatici in via di estinzione – le condotte illecite sono: i) uccisione; ii) cattura; iii) detenzione.

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta – tra cui è possibile citare alcune specie di orchidee in via di estinzione, le condotte illecite sono: i) distruzione; ii) prelevamento; iii) detenzione.

Per distruzione si intende la completa devastazione, senza alcuna possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto.

Per deterioramento si intende, invece, una condotta finalizzata ad un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, tuttavia idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.

2. Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale e sanziona penalmente:

- la condotta dello scarico di acque reflue industriali,
- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- _ raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- _ smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- _ recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).
- Bonifica dei siti

La norma punisce la condotta di colui il quale fornisca indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di colui il quale fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

3. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

La Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.m.i. disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

4. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549

La legge 28 dicembre 1993, n. 549 ha introdotto “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

5. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 reca l'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

3.15.2 Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati

Tutti i processi tecnici possono essere considerati aree a rischio per il verificarsi dei reati ambientali sopra esposti. Da approfondita analisi si può escludere l'ipotesi di accadimento dei reati dell' Art. 452 -quater . - Disastro ambientale e dell' Art. 452 -sexies . - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività dell'art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, i reati considerati nel D.Lgs 152/06, art. 137 - riferito agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, art. 279 – riferito al superamento dei valori limite di emissione e dei Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 che ha introdotto “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 relativo all'inquinamento provocato dalle navi. Chiaramente proprio per il core business di Savno gli altri reati sono considerati applicabili. Nel dettaglio le aree maggiormente sensibili possono essere considerate quelle in cui sono gestite le :

- Gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti;
- Utilizzo di fornitori di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti;
- Utilizzo di fornitori smaltitori;
- Gestione Piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Compilazione e conservazione della documentazione quali registri e formulari;

3.15.3 Misure atte a prevenire la commissione dei reati

Per prevenire questa tipologia di reato, Savno ha identificato in apposite procedure tutti i controlli che devono essere adottati nello svolgimento delle proprie attività di raccolta e delle evidenze delle attività svolte che richiede anche ad eventuali propri fornitori che si occupano, per suo conto, dei servizi.

Procedure in essere in riferimento alla certificazione ambientale ma anche all'operatività propria dell'azienda sono ad esempio l'A-PR-01 Identificazione degli aspetti ambientali significativi, l'A-PR-02 Definizione ed Attuazione del Programma di Gestione Ambientale, I-Pr-13 Controllo del territorio, I-Pr17-controllo processo di raccolta, Q-PR-01 Gestione Servizi Integrativi, Q-PR-02 Coordinamento Servizio Raccolta rifiuti assimilabili da attività commerciali, Q-PR-03 Progettazione Servizio Raccolta RSU, Q-PR-04 Coordinamento Disservizi Sistema Raccolta, Q-Pr05 Coordinamento documentazione amministrativa es autorizzazioni fornitori.

Particolare attenzione è posta poi nello stilare le specifiche tecniche del servizio che deve essere erogato, che sono allegate al contratto con il Socio operatore e con altri fornitori sensibili.

Per i fornitori che utilizzino particolari sostanze chimiche è sempre richiesta la scheda tecnica e/o scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Particolare attenzione è posta da Savno nel controllo della presenza di tutte le autorizzazioni / iscrizioni per lo svolgimento dell'attività da parte dei fornitori. All'interno del Regolamento dell'Albo fornitori è chiaramente richiesto che i fornitori presentino le evidenze delle autorizzazioni necessarie e che queste siano ripresentate se scadono o sono rinnovate.

La società è certificata UNI EN ISO 14001 (certificazione ambientale).

3.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01)) Il Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)

Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998

“.. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”

Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998

“..Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita ...”

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

3.16.1 Considerazioni esplicative

La responsabilità è stata estesa agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, identificati nel D.lgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

La Legge Europea 2017 ha poi previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 che a seguito dell'emanazione del D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) è stato abrogato. La fattispecie abrogata però non perde di rilevanza penale ma viene disciplinata all'interno del codice penale all'art. 604 bis.

3.16.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Assunzione e gestione risorse umane.
- Rapporti con i fornitori in materia di gestione delle risorse umane.

3.16.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.

Savno è dotata di specifico Regolamento per il reclutamento del personale, Particolare attenzione è posta ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori e al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

Inoltre si impegna al fine di astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico, e le regole e le modalità operative adottate per la qualifica, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori contenute nell'Albo fornitori come specificato anche nel Portale acquisiti Savno.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la

richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione.

4.1 Reati contemplati dalla 190/2012.

I reati sotto riportati non comportano la responsabilità amministrativa degli enti ma sono contenuti nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e sono esaminate all'interno del Modello in riferimento a quanto richiesto nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Art. 314. c.p. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316. C.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323. C.p.(Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325. C.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326. c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio):

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad

altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328. c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 329.c.p. (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica):

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 331. c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità):

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334. C.p.(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa):

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335. C.p. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

4.2 *Considerazioni esplicative*

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. È necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela penale del c.d. “segreto d’ufficio” è incentrata sul delitto di “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” art. 326 c.p., il quale impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell’esercizio dell’attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio sotto il profilo del “regolare funzionamento della sua attività” e della “legale esplicazione dei suoi poteri”, nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell’esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

La fattispecie di reato in esame nell’art 328 include al suo interno due autonome tipologie di reato, al primo comma viene in risalto l'indebito rifiuto del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio che per le ragioni di Giustizia, sanità, sicurezza e ordine pubblico deve essere tempestivamente adottato, ciò implica una previa richiesta di adempimento rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò che si vuole tutelare con tale reato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione che viene assicurato con la tempestività dell'assolvimento delle pubbliche funzioni. La seconda fattispecie di reato dell'art. 328 c.p. è l’omissione d’atti d’ufficio, prevista dal secondo comma; con tale reato si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di compiere l'atto dell'ufficio ovvero non espongono le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse. È necessaria ai fini della punibilità una formale richiesta scritta, da parte di chi vi abbia interesse, all’organo competente a provvedere e l’obbligo corrispondente del funzionario responsabile di pronunciarsi sulla relativa istanza.

L’art 329 richiama quanto sopra citato in riferimento però a un militare o da un agente della forza pubblica.

L’interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell’azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.

L’Art 334 prende in esame le condotte delittuose ricadenti su beni sottoposti a sequestro, per i quali le esigenze di tutela della proprietà si sovrappongono con il vincolo di indisponibilità che il sequestro è chiamato a perseguire, e che rende illecite le violazioni altrimenti destinate ad incidere in via esclusiva sul patrimonio del danneggiato.

Il bene giuridico tutelato nel reato richiamato dall'art. 335 è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la finalità del legislatore penale è quella di non vedere vanificato, annullato l'interesse dello Stato alla conservazione del vincolo derivante da un sequestro disposto nel procedimento penale o da un sequestro che viene disposto dalle competenti autorità amministrative. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 335 c.p. è costituito dalla colpa del soggetto agente il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere omesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode.

4.3 *Individuazione delle attività sensibili*

In riferimento ai reati sopra esposti si ritengono rilevanti per Savno i reati di peculato e di abuso d'ufficio che si possono configurare all'interno dei processi che gestiscono la cassa aziendale sia economale che bancaria. Anche il processo di gestione dei beni aziendali è da considerarsi sensibile.

4.4 *Misure atte a prevenire la commissione del reato*

All'interno del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono dettagliate le misure atte a prevenire la commissione di questa fattispecie di reati